



COMUNE DI TERRASSA PADOVANA

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 27/03

Sessione straordinaria - Seduta Pubblica di 1^a convocazione

<p>Reg. Pubbl. N. 1182</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera è affissa all'Albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi</p> <p>dal 19 DIC 2003 al - 3 GEN 2004 Addi, 19 DIC 2003</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Pellegrino dr. Vincenzo</p>	<p>OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DI TERRASSA PADOVANA.</p> <p>L'anno DUEMILATRE addi VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 20,30 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti, n. 5895 di prot. in data 14.11.2003 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.</p>																																													
<p>La presente copia è conforme all'originale</p> <p>Il Segretario Comunale PELLEGRINO DR. VINCENZO</p> <p>19 DIC 2003</p>	<p>All'appello nominale risultano:</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>PRESENTI</th><th>ASSENTI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) GOBBATO Antonio</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>2) DE MARCHI Franco</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>3) FETTI Serena</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>4) GNOCCO Tiziano</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>5) MASIN Claudio</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>6) FRANZOLIN Alessandro</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>7) BRUNAZZO Roberto</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>8) PIOVAN Enzo</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>9) ZILIO Flaviano</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>10) BURATTIN Claudio</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>11) VERONESE Luciano</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>12) GIRALDO Maurizio</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>13) BRUNATO Gianni</td><td>SI</td><td></td></tr><tr><td>TOTALI</td><td>13</td><td>0</td></tr></tbody></table>		PRESENTI	ASSENTI	1) GOBBATO Antonio	SI		2) DE MARCHI Franco	SI		3) FETTI Serena	SI		4) GNOCCO Tiziano	SI		5) MASIN Claudio	SI		6) FRANZOLIN Alessandro	SI		7) BRUNAZZO Roberto	SI		8) PIOVAN Enzo	SI		9) ZILIO Flaviano	SI		10) BURATTIN Claudio	SI		11) VERONESE Luciano	SI		12) GIRALDO Maurizio	SI		13) BRUNATO Gianni	SI		TOTALI	13	0
	PRESENTI	ASSENTI																																												
1) GOBBATO Antonio	SI																																													
2) DE MARCHI Franco	SI																																													
3) FETTI Serena	SI																																													
4) GNOCCO Tiziano	SI																																													
5) MASIN Claudio	SI																																													
6) FRANZOLIN Alessandro	SI																																													
7) BRUNAZZO Roberto	SI																																													
8) PIOVAN Enzo	SI																																													
9) ZILIO Flaviano	SI																																													
10) BURATTIN Claudio	SI																																													
11) VERONESE Luciano	SI																																													
12) GIRALDO Maurizio	SI																																													
13) BRUNATO Gianni	SI																																													
TOTALI	13	0																																												
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio,</p> <p>in data:</p> <p>è DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000.</p> <p>addi,</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Pellegrino dr. Vincenzo</p>	<p>Partecipa alla seduta il Sig. PELLEGRINO DR. VINCENZO, Segretario Comunale.</p> <p>Il Sig. ANTONIO GOBBATO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. FETTI, PIOVAN, GIRALDO.</p> <p>Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.</p>																																													

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.TO ERNESTI MORO GEOM. ANTONIO

Seduta del 24/11/2003
Delibera di C.C. n. 27/2003

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DI TERRASSA PADOVANA.

E' all'esame la presente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge statale 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e la L.R. 10 maggio 1999, n. 21 hanno introdotto un importante adempimento a carico delle amministrazioni comunali: la redazione del Piano di Classificazione Acustica quale strumento per la gestione del territorio e per la tutela della quiete pubblica;
- per adempiere alle prescrizioni normative citate, l'Amministrazione comunale di Terrassa Padovana ha affidato allo Studio Berto, con delibera della G.C. n. 85 del 16.12.2002, – in possesso dei requisiti richiesti – l'incarico di procedere alla redazione del suddetto Piano i cui risultati si illustrano brevemente di seguito:

▪ **Procedura di analisi e studio del territorio**

Lo scopo del Piano è la suddivisione del territorio comunale in zone a diversa tutela acustica. Per raggiungere l'obiettivo, sono stati condotti studi e rilievi sulla densità della popolazione e distribuzione della stessa, sulla distribuzione delle attività commerciali e produttive e monitorato il traffico veicolare lungo le principali vie del territorio.

▪ **Suddivisione del territorio**

In base all'elaborazione dei dati raccolti, si è giunti a suddividere il territorio di Terrassa Padovana in tre diverse classi acustiche:

- Classe III - Aree di tipo misto – Corrisponde alla maggior parte del territorio comunale, comprendendo le zone agricole, la periferia del capoluogo e l'intera frazione di Arzercavalli. In tale zona i limiti di immissione diurni sono pari a 60 dB(A), quelli notturni a 50 dB(A);
- Classe IV - Aree di intensa attività umana – Rientra in tale zona parte del centro del Capoluogo di Terrassa, caratterizzato da densità di popolazione relativamente alta e da elevata presenza di attività commerciali. In tale zona i limiti di immissione diurni sono pari a 65 dB(A), quelli notturni a 55 dB(A);
- Classe V - Aree prevalentemente industriali – Rientra in tale zona l'area a destinazione produttiva e commerciale (c.d. Zona Artigianale) di Terrassa Padovana. In tale zona i limiti di immissione diurni sono pari a 70 dB(A), quelli notturni a 60 dB(A).

SINDACO:

Buonasera, iniziamo con l'appello. Scrutatori facciamo Giraldo, Piovan e Serena, va bene?

Punto 1 all'o.d.g.: "Approvazione del piano di classificazione acustica del territorio".

SINDACO:

Leggo la relazione, così facilitiamo il lavoro magari al progettista dott. Berto (dottore agronomo, appositamente invitato) che poi ci illustrerà, naturalmente con dei lucidi. Allora: la legge 26 ottobre del '95, numero 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, introdusse un importante adempimento a carico delle Amministrazioni comunali, la redazione del piano di classificazione acustica quale strumento per la gestione del territorio e per la tutela della quiete pubblica. Per adempiere alle prescrizioni normative, l'Amministrazione comunale di Terrassa, con atto della Giunta, affidò l'incarico allo studio Berto, in possesso dei requisiti richiesti, di procedere alla redazione del suddetto piano, in cui i risultati si illustrano brevemente di seguito: procedura di analisi e studio del territorio; lo scopo del piano è la suddivisione del territorio comunale in zone a diversa tutela acustica. A ragione dell'obiettivo, sono stati condotti studi e rilievi sulla densità della popolazione e distribuzione della stessa, sulla distribuzione delle attività commerciali e produttive e monitorato il traffico veicolare lungo le vie principali del territorio. Con la suddivisione del territorio, in base all'elaborazione dei dati raccolti, si è giunti a suddividere il territorio di Terrassa Padovana in tre diverse classi acustiche: classe terza, aree di tipo misto, che corrispondono alla maggior parte del territorio comunale, comprendendo le zone agricole, la periferia del capoluogo e l'intera frazione di Arzercavalli e in tale zona i limiti di immissione diurni sono pari a 60 decibel se non sbaglio, quelli notturni a 50 decibel; classe quarta: aree di intensa attività umana; rientra in tale zona parte del centro del capoluogo di Terrassa, caratterizzato da densità di popolazione relativamente alta e da un'elevata presenza di attività commerciali. In tale zona, i limiti di immissione diurni sono pari a 65 decibel e quelli notturni a 55. Classe quinta, aree prevalentemente industriali, rientra in tale zona l'area a destinazione produttiva e commerciale. Zona artigianale di Terrassa Padovana: in tale zona i limiti di immissione diurni sono pari a 70 decibel e quelli notturni a 60 decibel.

Principale conseguenza dell'adozione del piano: con l'adozione del piano di classificazione acustica, i principali vantaggi per l'Amministrazione e l'intera cittadinanza sono una maggior tutela della quiete pubblica, infatti la suddivisione in classi introduce dei

limiti acustici da rispettare, limiti diversi da zona a zona, in modo tale da evitare l'insorgenza di fenomeni di disturbo; una migliore gestione e uso del territorio, perché la suddivisione in classi, intesa quale strumento di supporto al P.R.G., permette l'individuazione delle aree più adatte ad ospitare le varie attività e facilita la scelta delle destinazioni d'uso. Conseguente ricezione di decreti attuativi, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre '97, determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore e l'altro decreto, del 5 dicembre '97, determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, che tutelano la quiete aumentando nel contempo la qualità della vita. Conclusioni: con l'adozione del piano di classificazione acustica nel territorio, l'Amministrazione di Terrassa Padovana adempie agli obblighi della normativa sull'inquinamento acustico e tutela maggiormente la popolazione dall'insorgenza di fenomeni di disturbo, ormai così frequenti, salvaguardando la quiete che va considerata un bene prezioso per il nostro territorio. Adesso, allora do la parola al dottor Berto, che eventualmente ci illustrerà almeno quello che visivamente si può vedere e capire, anche meglio di quanto abbiamo letto. Prego.

DOTT. BERTO:

Vedremo di illustrare il lavoro svolto nell'ambito della suddivisione del territorio di Terrassa Padovana dal punto di vista acustico, senza entrare tanto nel merito degli aspetti tecnici, perché non vorrei tediarvi oltre quello che è necessario. Allora, innanzitutto la necessità di suddividere il territorio in zone, dal punto di vista acustico, deriva da una serie di normative delle quali fondamentalmente le principali sono il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo '91, la Legge Quadro del '95 e un ulteriore DPCM del '97, al quale poi è seguita una legge regionale del '99, quindi fondamentalmente queste quattro norme hanno indicato la necessità, al fine proprio di tutelare la quiete pubblica, di suddividere il territorio comunale in tutta una serie di zone, al massimo in sei classi diverse, ognuna di queste caratterizzata da diversi limiti di rumorosità ammessi. Questo fondamentalmente è il concetto. Per arrivare a questo risultato, il passo, l'analisi, è fondamentalmente questa, si compie un'analisi del territorio, che è un po' quello che vedremo nei prossimi minuti, un'analisi del territorio con la raccolta di una serie di dati; vengono elaborati questi dati e si arriva quindi a suddividere il territorio e poi andare a regolare il territorio, dal punto di vista acustico. Allora, l'analisi del territorio del Comune di Terrassa Padovana, lo conoscete meglio di me, è un territorio fondamentalmente, in termini di superficie, destinato all'agricoltura, per cui, dal punto di vista della viabilità, è attraversato fondamentalmente da due strade di comunicazione principali: una, che taglia il territorio, con direttrice

Nord-Sud, l'altra che taglia il territorio con direttrice Est-Ovest. Dal punto di vista della popolazione sono 2.200 e rotti abitanti, su 14,7 chilometri quadrati. Allora, il primo passo è stato quello di suddividere il territorio in zone che potessero essere di per sé stesse già omogenee, secondo la destinazione dell'attuale Piano Regolatore Comunale, quindi il Piano Regolatore Comunale è lo strumento principe che il Comune ha per andare a regolare l'utilizzo del territorio. Quindi da questo strumento si è partiti per individuare delle zone omogenee, cioè zone che già avessero una destinazione d'uso prevalente e sono state individuate ventinove zone e le vedete indicate. Su ciascuna di queste ventinove zone, sono stati raccolti dati relativi ad una distribuzione della popolazione, dati relativi ad una distribuzione delle attività produttive, dati relativi alla distribuzione delle attività commerciali e poi eseguiti anche rilievi sul traffico e sul rumore già presente nel territorio, che sono i parametri che anche la Regione Veneto indica come fondamentali per arrivare alle conclusioni.

Per quanto riguarda i dati della popolazione, abbiamo suddiviso il territorio fondamentalmente in tre zone, delle quali una caratterizzata da un'alta densità di popolazione, che è quella che vedete evidenziata in rosso, una media densità di popolazione e una bassa densità di popolazione.

Per quanto riguarda i limiti, allora, a livello regionale si farebbe riferimento ai cinquemila abitanti per chilometro quadrato per definire sopra i cinquemila, dai cinquemila ai diecimila abitanti, per chilometro quadrato siamo alla media densità, sopra i diecimila, alta densità; sotto i cinquemila, bassa densità di popolazione. Nel caso nostro non era possibile applicare questa indicazione che la Regione ci dava, perché saremmo risultati sempre a bassa densità di popolazione, quindi avremmo perso l'importanza della distribuzione a livello comunale, quindi il parametro indicato è quello della densità media, pari a circa cento e cinquanta abitanti per chilometro quadrato e fino a tre volte, la densità media è stata ritenuta una densità di popolazione bassa, per la media, da tre a dieci volte media densità di popolazione, dieci volte la densità media è stata ritenuta alta densità di popolazione. Ecco, come vedete, indicate poi le zone. Questo per quanto per riguarda la distribuzione della popolazione, vuol dire che nelle zone rosse, naturalmente in rapporto alla superficie, ci sta almeno tre volte tanto la popolazione che risiede, a parità di superficie, nella zona verde, poi i limiti sono anche più ampi. Analogo discorso è stato condotto per quanto riguarda le attività commerciali, anche queste concentrate prevalentemente nella zona rossa del capoluogo, seguite poi dalla zona gialla sempre del capoluogo, dalle zone azzurre e infine da tutte le altre zone nelle quali la zona grigia è quella in cui praticamente non ci sono attività commerciali. Sulle attività

produttive, anche questo, naturalmente la maggior concentrazione di attività produttive la troviamo nella zona a questo destinata, quindi la zona artigianale di Terrassa, seguita poi dalle altre zone che vedete. Sono stati poi condotti rilievi sul traffico, andando a mappare a campione il territorio del Comune, per quanto riguarda comunque l'aspetto pratico, arrivo subito a dire che, per quanto riguarda la zonizzazione acustica, il traffico è stato ritenuto un elemento poco significativo, perché dai rilievi che abbiamo fatto, non abbiamo un traffico distribuito tanto su principali strade rispetto ad altro, quanto un traffico che si distribuisce in determinati orari della giornata. Quindi abbiamo punte di traffico nelle prime ore della mattina, a mezzogiorno e poi...quindi, dal punto di vista del traffico, abbiamo poche informazioni e quindi, andando ad incrociare i dati che derivano dall'analisi della popolazione, attività produttive e commerciali, rilievi del traffico, abbiamo suddiviso il territorio comunale in zone diverse di tutela acustica. Teniamo anche presente che nella ricerca della suddivisione si è ritenuto importante andare a creare delle zone discrete di individuazione di parametri diversi, non micro-zone, perché sarebbero anche difficili da gestire, poi. Ricordo che parliamo sempre di uno strumento che serve per gestire il territorio, quindi avrebbe poco significato andare ad individuare zone troppo piccole. Quindi, fondamentalmente, quello che noi proponiamo, sono tre zone a diversa tutela acustica, nelle quali la parte indicata in viola è quella della zona artigianale di Terrassa ed è quella che presenta poi dei limiti più alti, quindi diciamo che sono attività o è una zona in cui si può fare più rumore rispetto alle altre zone del territorio. Seguita poi a quella del centro di Terrassa e, per ultima, troviamo tutto il resto del territorio. Tra le varie classi diciamo che sono andate individuate tre classi del territorio, rispetto alle sei possibili che la normativa concede; quindi, fondamentalmente sono andate individuate le classi centrali, che vedete indicate in giallo, quindi aree di tipo misto, come ha detto il Sindaco, nella zona introduttiva ed è la prevalenza del territorio comunale, quindi tutto quello che prima era indicato in arancione, quindi sono aree di tipo misto e nelle aree di tipo misto, praticamente, esistono limiti che sono volti fondamentalmente a tutelare la quiete, trattandosi normalmente di territorio agricolo. Troviamo poi le aree ad intensa attività umana, che corrispondono a parte del centro storico del capoluogo, in cui sono consentiti dei limiti leggermente più alti, giusto per favorire quella che è la vita e si chiamano aree ad intensa attività umana apposta e sono seguite poi dalle aree prevalentemente industriali, nelle quali la normativa nazionale parla di aree prevalentemente industriali. Per la nostra realtà, quella dell'artigianato veneto, dobbiamo intendere aree prevalentemente di carattere artigianale o della piccola industria. Tutto questo studio a che cosa porta? Porta fondamentalmente a dotarsi di

uno strumento di regolamentazione del territorio dal punto di vista acustico. Quello che emerge da tutta questa analisi è che, nel momento in cui questo piano diventerà...quindi verrà proprio utilizzato, che cosa sarà necessario fare? Sarà necessario fare, per tutte le attività produttive che si installano, che iniziano la propria attività nelle varie zone, andare a verificare preliminarmente il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione e questo, fondamentalmente perché partiamo dal presupposto di voler tutelare il territorio. Naturalmente, poi l'attività produttiva che ha sede nell'area produttiva, ha dei limiti di riferimento che sono comunque limiti elevati, cioè non andiamo a penalizzare un'attività, perché sono limiti che, oltre quei limiti là, sicuramente andiamo a creare non solo il fastidio, ma anche il disturbo alla popolazione, quindi il disturbo è qualcosa di più, sono quei livelli di rumore che attualmente, anche la scienza riconosce come portatori di tutta una serie di fattori, i cosiddetti fattori secondari di disturbo da rumore, che non vuol dire perdita dell'udito, ma vuol dire aumento dell'irascibilità, della pressione arteriosa, disturbi digestivi, alla fine vuol dire diminuire la qualità della vita, quindi delle attività produttive. Dovranno fare prima dell'insediamento una valutazione preventiva, quindi dovranno presentare, insieme alla richiesta di concessione edilizia, che adesso si chiama permesso di costruire, una documentazione dimostrante che l'attività non comporta il superamento dei limiti. Per quanto riguarda le attività commerciali polifunzionali, si intende i centri commerciali, tanto per farci un'idea e anche questi dovranno fare una valutazione preventiva. La cosa non va fatta dalla singola attività commerciale. Non è un'attività ritenuta tale, da poter creare fastidi. Per i pubblici esercizi, dovranno verificare anche questi i limiti del rispetto di zona, per evitare ormai il fenomeno che si è verificato un po' dappertutto, che ci sono pubblici esercizi che possono effettivamente recare disturbo, soprattutto alla popolazione residente. Ci sono poi per ultime le attività residenziali. Il rispetto delle norme sul rumore per le attività residenziali si esplica soprattutto durante l'atto costruttivo, cioè oggi, per tutelare la popolazione, le costruzioni, soprattutto le residenze, devono essere costruite garantendo una certa insonorizzazione, cioè garantendo una certa separazione tra quello che è il rumore esterno e l'ambiente abitativo, quindi possiamo tranquillamente dire che con queste nuove leggi, anche chi abita di fronte ad una strada o lungo una strada anche ad elevata percorrenza, non deve avere più problemi, naturalmente se la costruzione di per sé rispetta quello che la normativa chiede. Per quanto riguarda lo studio, io ho terminato, ma se qualcuno di voi ha delle domande, sono a vostra disposizione.

GIRALDO:

Che cosa intende Lei, quando parla di valutazione preventiva di uno stabile oppure di una strada eccetera? Cioè, come si fa preventivamente ad individuare un rumore che non so ancora se è, per esempio, il passaggio di una strada oppure la costruzione di un edificio ad uso industriale? Come faccio preventivamente a calcolare il discorso?

DOTT. BERTO:

Allora, la valutazione preventiva è fatta normalmente da un tecnico in acustica, quindi da qualcuno che, in base a studi precedenti e in base ad analisi compiute su attività analoghe, in base a quelle che sono anche le previsioni di attrezzature e di impianti installati nell'attività, riesce a dire: "Sì, il rumore che sarà prodotto da questa attività rientra in quelli che sono i limiti!". Oppure: "Il rumore prodotto potrà creare dei fattori di disturbo ai quali faremo fronte con questo, questo e questo sistema!". Normalmente, comunque, vale sempre una valutazione preventiva, fatta preventivamente, proprio per poter incominciare ad analizzare fin dall'inizio quello che sarà il destino dell'attività, dicevo comunque una valutazione preventiva è sempre seguita poi dalle misure reali, perché alla fine sono i numeri che ci possono dimostrare se abbiamo o non abbiamo preventivato bene.

VERONESE:

Lei prima ha detto che ci sono sei classi acustiche e ne sono state scelte tre. Non ho capito bene come mai queste tre? Le altre tre sono state scartate oppure perché nel nostro territorio le altre tre classi non sono valide? Oppure non si prestano esattamente...?

DOTT. BERTO:

Dicevo, l'individuazione delle classi del territorio deriva dall'intersezione di quei parametri che ho illustrato prima, quindi la densità della popolazione, la densità di attività produttive, la densità di attività commerciali e traffico. Da questa intersezione sono state individuate le tre zone proposte. Ci sono zone, per esempio la classe 1 è la zona a maggior tutela dal punto di vista acustico, che normalmente è riservata ad ospitare attività di tipo ospedaliero, case di cura, scuole, ma intese come complessi scolastici, cioè l'utilizzo del territorio che effettivamente ha bisogno di quiete, quindi sono state individuate, proprio in base ai parametri risultanti dall'analisi compiuta sul territorio.

VERONESE:

Mentre, per quanto riguarda queste classi, i decibel che sono fissati qui, sono previsti per legge? Oppure c'è una forbice, per esempio qui

la classe terza prevede da 60 decibel a 50. Sono previsti per legge o sono un po' a discrezione?

DOTT. BERTO:

No, trovate due valori, perché i 60 decibel sono quelli riferiti al periodo diurno, cioè dalle sei di mattina alle dieci di sera e 50 decibel nel periodo notturno, dalle 10 di sera alle 6 di mattina e sono valori stabiliti dal DPCM.

VERONESE:

Allora questi qui valgono da quando il piano acustico entra in vigore e si applicano questi criteri. Voglio dire, viene fatta anche una verifica sulla situazione esistente? Nel senso che adesso, per esempio, in zona industriale c'è un'attività che supera i decibel previsti dalla classe quinta: viene fatto un controllo oppure no? O solo dietro segnalazione di qualcuno?

DOTT. BERTO:

Allora, con l'adozione del piano, tutte le attività produttive e i pubblici esercizi dovranno, entro sei mesi, dimostrare di verificare i limiti di zona, quindi dovranno dimostrare di non svolgere attività che siano incompatibili con i limiti stabiliti dalla zonizzazione. Naturalmente se fanno questo studio entro sei mesi, nel caso superino i limiti di zona, possono presentare un piano di adeguamento e aver tempo due anni per l'adozione del piano. Se invece non presentano nessuna documentazione entro sei mesi, entra automaticamente in vigore per loro il limite di zona per cui potranno essere, diciamo potranno, trascorsi i sei mesi, inquinare dal punto di vista acustico ed essere soggetti alle sanzioni e ai provvedimenti previsti dalla norma.

VERONESE:

Quindi adesso, con l'entrata in vigore, verrà comunicato a tutti: "Guardate che è esistente e quindi quelli che sono fuori devono adeguarsi!"?

DOTT. BERTO:

Esatto.

VERONESE:

Allora, per le nuove attività, Lei diceva anche i pubblici esercizi, anche un bar adesso deve presentare, oltre che la domanda e tutte quelle cose, anche una relazione di inquinamento acustico?

DOTT. BERTO:

Sì, questo viene chiesto nel momento in cui il gestore chiede il rilascio della licenza o del permesso...

VERONESE:

Quindi viene allegata anche la relazione di un tecnico, con la quale viene dichiarato appunto che ciò risponde a determinati valori eccetera.

DOTT. BERTO:

Sì, poi dal punto di vista del pubblico esercizio, esistono anche altre normative specifiche proprio, che vigono sui pubblici esercizi, ma non vorrei andare oltre.

VERONESE:

Un'ultima cosa: e se invece c'è, per esempio il discorso del traffico, che Lei prima diceva, io abito vicino ad una strada e questa strada fa tanto casino, perché passano macchine a tutte le ore. Allora, uno fa le misure, penso, da ARPAV, no?

DOTT. BERTO:

Allora, per quanto riguarda il traffico...

VERONESE:

Non è che si vada molto fuori, voglio dire, perché non è che chiudano il traffico.

DOTT. BERTO:

Per quanto riguarda il traffico noi, nell'analisi del territorio, abbiamo anche condotto dei rilievi sul traffico, sul rumore proveniente dal traffico e naturalmente sono rilievi da intendersi come campione, per verificare se il traffico attualmente può essere, dal punto di vista acustico, un problema per il Comune di Terrassa. In base ai rilievi che noi abbiamo fatto, questo al momento non è possibile definirlo disturbante, cioè disturbante, inteso come superamento dei limiti fissati. Sono stati fatti dei sondaggi dalle sette e trenta di mattina fino alle quindici e trenta del pomeriggio, non sono da intendersi, anche perché poi la normativa non voleva neanche arrivare ad un'analisi così approfondita, in questa sede, perché esistono altre normative che dettano indicazioni su come effettuare i rilievi, per quanto riguarda il traffico, che sono rilievi molto più complessi e laboriosi, però dai valori che abbiamo ottenuto attualmente, non si rileva la necessità di procedere ad analisi più approfondite. Se dopo ci dovessero essere motivi, cioè il traffico purtroppo è un qualcosa di aleatorio, nel senso

che non è il passaggio di un singolo veicolo a produrre un fenomeno di inquinamento acustico permanente nel tempo, ma naturalmente anche la normativa vuole che ci siano rilievi ripetuti e che comunque coprano tutte le ventiquattr'ore, sui sette giorni della settimana. Quindi, per avere degli strumenti...attualmente comunque non s'è verificata la necessità di procedere.

GNOCCO:

Una domanda. La misurazione che viene effettuata, viene fatta...questa è una cosa tecnica, ma viene fatta all'esterno dell'area dell'azienda che produce o della struttura? C'è una distanza poi che la norma prevede? Perché non mi sembra che i 60 decibel previsti dal decreto...mi sembra che siano molto pochi. Non ci sono delle misure ben precise sulla distanza.

DOTT. BERTO:

Ci sono degli aspetti di base fondamentalmente...chiarisco due concetti e se poi divento troppo complesso, fermatemi. Si parla di valori di emissione, quando parliamo di rumore prodotto da una macchina, da un impianto specifico, che normalmente viene misurato in prossimità dell'impianto della macchina. Parliamo invece di immissione, quando facciamo riferimento al rumore che parte da una determinata macchina, attrezzatura, complesso e arriva dentro la mia abitazione. Quindi, l'emissione va misurata normalmente in prossimità dell'impianto, l'immissione va misurata a casa di chi potrebbe essere il soggetto disturbato. Naturalmente, c'è tutta una serie di strumenti e metodologie che permettono, partendo dal rumore misurato in prossimità della macchina, di individuare quale potrebbe essere molto probabilmente il rumore a casa dei residenti vicini, comunque vanno fatte contemporaneamente l'una e l'altra verifica, perché quello che è fondamentale e che non è mai stato detto finora, questa sera, è che diventa fondamentale, nella valutazione del disturbo, quello che viene chiamato criterio differenziale. Cioè una macchina, un impianto, un'attività disturba quando crea un innalzamento del rumore che ci sarebbe nuovamente, senza quella macchina, superiore ai 5 decibel di giorno e superiore ai 3 decibel di notte.

GIRALDO:

Volevo chiedere l'ultima cosa: nella sua relazione, che avevo letto anche l'altro giorno un attimo, volevo avere un'indicazione di massima. Lei ha messo una larghezza, una fascia di rispetto in proporzione alle aree?

DOTT. BERTO:

Sì.

GIRALDO:

Ce le può far vedere sulla cartina? Perché io ho visto che...qui Lei mi diceva che tra la quarta, dalla classe quinta alla classe terza ci sono cinquanta metri di area di rispetto?

DOTT. BERTO:

Sì.

GIRALDO:

Vuol dire che è molto, poi ho visto che ci sono anche limiti di cento metri.

DOTT. BERTO:

Allora, uno dei principi fondamentali nella suddivisione in classi del territorio è che le classi non contigue, per esempio la prima rispetto alla terza, la seconda rispetto alla quarta, quando c'è un salto di classe, le aree non possono combaciare tra di loro. Questa era l'indicazione iniziale, quindi un graduale passaggio da una zona a maggior tutela ad una zona a minor tutela, questo è il principio. Naturalmente, non sempre è possibile fare questo, dal punto di vista pratico, per cui le indicazioni anche date dalla Regione, dalle aziende regionali di protezioni dell'ambiente, sono quelle di creare, quando si verificano queste situazioni di incompatibilità di confine, una fascia di rispetto, cioè una larghezza e un'area di territorio di varia larghezza, in cui è consentito il passaggio graduale da una zona in cui i limiti sono più alti ad una zona in cui i limiti sono più bassi. Nel caso del Comune di Terrassa, questa esigenza si è verificata solamente per i contorni della zona artigianale rispetto ad una zona agricola. Vedete quel sottile segno verde che contorna praticamente tutta la zona produttiva? Quello che è stato proposto è una fascia di transizione, di passaggio, della larghezza di cinquanta metri e allora, quello di cui neanche la Regione dà indicazione è l'ubicazione di questa fascia. Cioè, dice: "Mettete questa fascia!". Non dice se metterla entro la zona con il limite più alto, a cavallo delle due zone o entro la zona con il limite più basso. Nel caso di Terrassa, noi abbiamo suggerito, anche per non creare un ostacolo ulteriore, di creare questa fascia di rispetto al di fuori della zona produttiva. Quindi, vuol dire che non sono le attività produttive che confinano con la zona agricola a dover rispettare dei limiti più bassi, ma viceversa sono consentiti dei limiti di rumore più alti nella zona agricola che confina con la zona produttiva.

GIRALDO:

Il discorso successivo era questo: vista la tipologia del territorio di Terrassa, chiaramente 50 metri, adesso ipotizzando che la distanza, non so, dal confine finale della zona artigianale con la zona agricola o la prima abitazione, 50 metri non possono essere soddisfatti in quanto chiaramente la topografia del territorio impedisce i 50 metri di distanza. Per cui vengono utilizzati i sistemi per ridurre il rumore, altri tipi di barriere oppure rimane fissa sempre questa metratura di distanza tra un limite e l'altro?

DOTT. BERTO:

Allora, dobbiamo fare una precisazione, non è una fascia di rispetto, così come sono le fasce di rispetto stradali o le fasce di rispetto fluviali, cioè non viene imposto nessun vincolo costruttivo, è una fascia di transizione, diciamo che in questa fascia di transizione non è consentito...cioè, sono consentite tutte le attività normalmente consentite nella zona agricola e sono addirittura tollerate delle attività più rumorose, proprio per creare un passaggio.

GIRALDO:

Ecco, siamo pienamente d'accordo su questo, ma io dicevo che se non esistono materialmente i cinquanta metri di distanza, ci possono essere altre alternative per creare questa barriera? Cioè, è il vincolo dei cinquanta metri perimetrali oppure potrebbe essere, non so, barriere anti-rumore o altre cose che possono sopperire a questa distanza?

DOTT. BERTO:

La barriera anti-rumore è già un qualcosa di concreto, volta a ridurre o ad eliminare un problema manifesto. La fascia di transizione è solamente una sfumatura tra una zona e l'altra. Nel caso specifico vostro, non ha nessun vincolo ulteriore, non deve essere intesa come un appesantimento di quello che è già.

ZILIO:

Volevo chiedere conferma di questa precisazione. Cioè adesso l'adozione del piano di zonizzazione permette al Comune di Terrassa Padovana di applicare delle sanzioni amministrative, cosa che prima non poteva fare, anche se comunque erano in vigore i vari decreti, che comunque stabilivano dei parametri, no?

DOTT. BERTO:

Eh, sì!

ZILIO:

Giusto? Non propriamente, però. Volevo chiedere questo, però. E' una cosa che ho sentito e di cui volevo chiedere conferma: se viene applicata una sanzione amministrativa e il cittadino, poi comunque si dimostra recidivo, è vero che il Comune non...il Sindaco non può emettere l'ordinanza di chiusura di un'attività, ma può limitarsi semplicemente ad applicare una sanzione amministrativa? Perché mi sembrava un forte limite, insomma, per un piano di zonizzazione.

DOTT. BERTO:

Allora, attualmente diciamo che alcuni Comuni hanno applicato le sanzioni amministrative, anche senza avere adottato piani di zonizzazione acustica di fronte ad un manifesto superamento dei limiti di legge. Naturalmente, era un po' più complessa l'individuazione dell'elemento disturbo in quel caso, però è avvenuto. Nel caso specifico, una volta adottato il piano, il Comune deve svolgere un'attività di sorveglianza sul rispetto dei limiti di piano e su questa attività possono nascere anche esigenze di carattere sanzionatorio. Per quanto riguarda fino a che punto si può arrivare, beh, il limite di rispetto sonoro è un limite, così com'è un vincolo qualunque altro vincolo imposto dalla norma, nel senso che l'attività recidiva che non vuole rispettare i limiti, non può continuare ad esercitare. Si arriva a un'ordinanza di chiusura, di cessazione, di sospensione dell'attività, fintanto che non sono messi in atto tutti quegli strumenti, quegli interventi volti a tutelare la quiete pubblica.

SINDACO:

Ma allora questo non è un problema urbanistico o di zonizzazione, è un problema igienico e sanitario. La maggiore emissione...no, lui...credo che lo scopo del piano sia quello di dire: "Signori, queste sono le zone che hanno queste caratteristiche!". Allora, tu se sei dentro a questa zona, sai che i limiti sono questi, cioè non ha fatto altro che individuare delle zone, ma se c'è un'azienda che fa più rumore di quello che dovrebbe fare, è certo che il Comune può intervenire, però su consulenza dell'A.S.L., no? Diventa un problema igienico e sanitario: sono due cose diverse, queste qui.

VERONESE:

Io credo di no, perché sono due cose distinte. Se uno fa una verifica e vede che vengono superati determinati decibel, chiamerà l'ARPAV.

SINDACO:

In quella zona che ha stabilito.

VERONESE:

In quella zona che ha stabilito, chiamerà l'ARPAV ed esso, farà dei sondaggi, farà delle verifiche e poi emetterà un'ordinanza di chiusura, ai sensi del piano acustico.

SINDACO:

Sì, ho sbagliato a dire che è un problema igienico sanitario, ma è un problema di ARPAV, questo qui, che poi si rigetta sul Comune e il Comune fa le ordinanze.

DOTT. BERTO:

L'ARPAV, fondamentalmente, è un organo tecnico a supporto del Comune, comunque bisogna distinguere quello che fondamentalmente è il rispetto di un limite di zona, in quanto la zona ha un suo diritto di tutela, in questo senso. Poi ci sono naturalmente o ci possono essere tutta una serie di casi singoli e sporadici di superamento dei limiti, in cui effettivamente anche la normativa permette di individuare fenomeni di inquinamento acustico anche oggettivamente in assenza di disturbo, ma questo è un po' un caso limite della norma. Dobbiamo comunque far presente che il mancato rispetto dei limiti di zona o meglio, la dimostrazione di disturbo della quiete, dal punto di vista acustico, è penalmente perseguito, anche in base al Codice Penale, per l'Art. 659. Ci sono le implicazioni di carattere amministrativo e poi anche penali.

SINDACO:

Allora se non ci sono altre osservazioni, passiamo all'approvazione del piano di classificazione. Non è un piano acustico, questo è un piano di classificazione acustica. Tanto per curiosità, per questo piano noi abbiamo avuto il contributo o avremo la promessa di un contributo da parte dell'Amministrazione provinciale, che pagherà credo il 50% delle spese.

Favorevoli?

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Due.

Dottore, grazie e complimenti per il lavoro che ha fatto. Ricordo che questo documento è a disposizione di tutti coloro che lo vogliano consultare, tecnici o non tecnici, cittadini.

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.

▪ **Principali conseguenze all'adozione del Piano**

Con l'adozione del Piano di Classificazione Acustica, i principali vantaggi per l'Amministrazione e l'intera cittadinanza sono:

- maggior tutela della quiete pubblica: infatti la suddivisione in classi introduce dei limiti acustici da rispettare (limiti diversi da zona a zona) in modo da evitare l'insorgenza di fenomeni di disturbo;
- migliore gestione e uso del territorio: la suddivisione in classi, intesa quale strumento di supporto al Piano Regolatore Generale, permette l'individuazione delle aree più adatte ad ospitare le varie attività e facilita la scelta delle destinazioni d'uso;
- conseguente recepimento di decreti attuativi (D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" – D.P.C.M. 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici") che tutelano la quiete aumentando, nel contempo, la qualità della vita.

CONSIDERATO che lo Studio Berto, come sopra incaricato, ha presentato in data 30.10.2003 (prot. 5496) il Piano di Classificazione Acustica del territorio di Terrassa Padovana;

ESAMINATO il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale composto dai seguenti elaborati, in atti dell'Ufficio Tecnico comunale:

Relazione tecnica di progetto con allegati:

Allegato	1	–	Elenco della normativa in materia di inquinamento acustico;
Allegato	2	–	Definizioni;
Allegato	3	–	Il rumore e i suoi effetti (da ISPESL);
Allegato	4	–	Tabelle di caratterizzazione del territorio;
Allegato	5	–	Rilievi sul traffico veicolare e sul rumore;
Allegato	6	–	Regolamento per la gestione del territorio;
Tavola	1	–	Classificazione acustica del territorio comunale;
Tavola	2a	–	Individuazione delle zone omogenee;
Tavola	2b	–	Analisi della densità di popolazione;
Tavola	2c	–	Analisi della densità di attività commerciali;
Tavola	2d	–	Analisi della densità di attività produttive;
Tavola	2e	–	Ubicazione dei punti di misura;
Tavola	2f	–	Rappresentazione della fascia di transizione;

RITENUTO di approvare detto Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, con successivo invio alla Provincia di Padova per la verifica di congruità con i piani dei Comuni contermini ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/1999;

ACQUISITO il parere di competenza, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sopra attestato;

D E L I B E R A

1) DI RICHIAMARE le premesse a costituire deliberato;

2) DI APPROVARE il *PIANO di CLASSIFICAZIONE ACUSTICA* del territorio comunale di Terrassa Padovana, composto dagli **elaborati elencati in premessa**, in atti dell'Ufficio Tecnico comunale;

3) DI PROVVEDERE al successivo invio del Piano approvato alla Provincia di Padova ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. 10 maggio 1999, n. 21.

Il Sindaco Presidente presenta ed il progettista dr. Stefano Berto, su invito del Presidente, relaziona in merito all'argomento N. 1 all'O.d.G. di cui alla sopra riportata proposta di deliberazione. Alla fine dell'esposizione il Sindaco Presidente apre la discussione. Relazione e discussione sono riportate "*ad relationem*" dallo sbobinamento della cassetta di registrazione della seduta.

Il Sindaco Presidente, chiusa l'esauriente discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI presenti: n. 13;
Voti favorevoli: n. 11;
Astenuti: n. 2 (Burattin e Veronese).

Quindi la proposta di deliberazione è *approvata*.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ANTONIO GOBBATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PELLEGRINO DR. VINCENZO